



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteria per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Nota della Direttrice

L'articolo che si pubblica di seguito è un inedito del Prof. Piero Antonio Bonnet, inviato, nel giugno del 2020, per la pubblicazione sulla Rivista dal Prof. Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto per la sezione di Diritto vaticano, da lui coordinata.

Pubblichiamo in questo numero, grati nel ricordo.

*Note sull'avocazione nel processo penale vaticano**

Notes on avocation in Vatican criminal trial

PIERO ANTONIO BONNET

RIASSUNTO

Il contributo esamina l'istituto dell'avocazione da parte del Promotore di Giustizia presso la Corte d'Appello. Nonostante l'abrogazione del secondo comma dell'art. 182 c.p.p. – disposta dall'art. 27 della legge vaticana 21 giugno 1969, n. L – l'Autore sostiene l'attuale vigenza dell'istituto nel diritto processuale vaticano, come disciplinato dal primo comma dell'art. 182 c.p.p.

PAROLE CHIAVE

Avocazione; Promotore di Giustizia presso la Corte d'Appello vaticana

ABSTRACT

The article examines the institution of avocation by the Promoter of Justice at the Court of Appeal. Despite the abrogation of the second paragraph of article 182 of the Code of Criminal Procedure - by article 27 of Vatican Law no. L of 21 June 1969 - the author maintains the current validity of the institution in Vatican procedural law, as regulated by the first paragraph of article 182 of the Code of Criminal Procedure

KEYWORDS

Avocation; Promoter of Justice at the Vatican's Appeal Court

* Il testo, inedito, nasce come appunto scritto dal compianto Prof. Piero Antonio Bonnet, giudice del Tribunale vaticano, su richiesta del Presidente dello stesso, in ragione di un conflitto insorto tra organi giudiziari di primo grado e di appello in ordine alla interpretazione della disposizione di cui all'art. 182 c.p.p. (si tratta del codice italiano del 1913, c.d. Finocchiaro Aprile, vigente in Vaticano grazie al richiamo operato attualmente dall'art. 8 della legge vaticana sulle fonti del diritto 1 ottobre 2008 n. LXXI) ritenuta da alcuni abrogata dall'art. 27, comma secondo, della legge 21 giugno 1969, n. L recante modifiche alla legislazione penale e processuale penale. D'altra parte, si osservava, l'avocazione era prevista dall'art. 189 c.p.p. come prerogativa della sola sezione istruttoria (*Giuseppe Dalla Torre*).

L'avocazione – istituto *in origine* radicato sul potere assoluto del sovrano gestito in maniera autoritaria e organizzato in forma gerarchica – è divenuto, nel corso del diciannovesimo e del ventesimo secolo, con il potenziamento del principio di legalità, un criterio *residuale*, sostanzialmente *recessivo* in quanto ancorato al passato. In ambito processualpenalistico l'avocazione si era venuta rafforzando nella sfera delle mansioni del pubblico ministero con l'accreditamento di una costruzione piramidale delle relative funzioni: Procuratore del Re, Procuratore generale del Re (organo maggiormente gradito al potere esecutivo), Ministro Guardasigilli. Una tale costruzione è stata poi superata o comunque affievolita sostituendo la *dipendenza* gerarchica tra le procure con un rapporto di concorrenza di funzioni e di poteri *sostanzialmente non molto dissimili* da quelli intercorrenti tra giudici di grado diverso. L'istituto dell'avocazione in relazione alle attività dei pubblici ministeri – anche per le implicazioni che poteva avere in connessione al fondamentale principio del giudice nativo – si è venuto restringendo diventando essenzialmente una funzione *vicaria*. In questa prospettiva – oltre che per le situazioni di anomalie organizzative impeditive dell'attività – l'avocazione è stata utilizzata *per sopperire alle disfunzioni dovute all'inerzia del procuratore* (omissioni o ritardi nell'esercizio delle attività e dei doveri propri) o ancora per intervenire nelle fattispecie di astensione o di incompatibilità.

Tuttavia, in tempi recenti, si è avuto un incremento di utilizzazione dell'istituto; per esempio in Italia: in relazione alle incriminazioni di appartenenti alle forze di polizia (1975), o ancora per i reati perpetrati dalla criminalità organizzata (1991, 1992) o per i delitti di natura mafiosa (1999) con la costituzione della Procura nazionale antimafia.

In questo quadro taluno ha parlato di “concorso di competenza tra le procure, con interventi diversamente discrezionali o, secondo alcuni, distinguibili in “obbligatori” e “facoltativi”.

L'art. 182 c.p.p. sancisce: «Il Promotore di Giustizia presso la Corte d'Appello trasmette al Promotore di Giustizia presso il Tribunale le denunce, le querele e i rapporti che gli vengono presentati, quando non creda di esercitare egli stesso la facoltà attribuita al Promotore di giustizia presso il Tribunale nell'art. 180».

Occorre peraltro notare che il secondo comma della medesima disposizione («In qualsiasi caso, prima della sentenza che dichiarare non doversi procedere, o che rinvii a giudizio, o prima del decreto di citazione, egli [il Promotore di Giustizia presso la Corte d'Appello] può richiedere la sezione d'accusa perché avochi a sé l'istruzione») è stato soppresso dal secondo comma dell'art. 27 della Legge 21 giugno 1969, n. L che statuisce: «Le disposizioni relative alla avocazione dell'istruzione alla sezione d'accusa sono abrogate».

In forza dunque del primo comma dell'art. 182 c.p.p. rimasto in vigore, il Promotore di Giustizia presso la Corte d'Appello può procedere in via complementare ed eccezionale, a cagione della dizione testuale della prescrizione stessa con la quale si antepone la trasmissione degli atti concernenti la notizia di reato al Promotore di Giustizia presso il Tribunale. In questo quadro quel medesimo Promotore di Giustizia deve agire con provvedimento formale e motivato con la giustificazione delle ragioni che hanno determinato l'ingerenza; una tale motivazione ha in particolare lo scopo di evitare l'esercizio di un potere non conforme alle esigenze di giustizia in quanto espressione di una concezione autoritaria o volta all' "insabbiamento" dei processi. Il Promotore di Giustizia presso la Corte d'Appello può, in base all'avocazione, procedere *solamente* al compimento dell'istruzione sommaria, ossia all'effettuazione degli atti di cui al richiamato art. 180 c.p.p.: «Prima di richiedere l'istruzione formale il Promotore di Giustizia presso il Tribunale, anche con il concorso della forza pubblica, può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente, con l'assistenza del Cancelliere se occorre redigere processi verbali, ovvero per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria».

Si possono ancora ricordare il secondo e il terzo comma dell'art. 9 del R.D. 5 ottobre 1913, n. 1176: il Promotore di Giustizia presso la Corte d'Appello «lo [il Promotore di Giustizia presso il Tribunale] informa altresì quando intende compiere direttamente, a norma dell'art. 182 del codice, atti di polizia giudiziaria»; «Il Promotore di Giustizia presso il Tribunale, secondo le richieste del Promotore di Giustizia presso la Corte d'Appello, gli rimette o tiene a sua disposizione gli atti compiuti, i corpi del reato e le altre cose sequestrate, e provvede al trasferimento delle persone arrestate».

Si può quindi ritenere che il Promotore di Giustizia presso la Corte d'Appello, in forza del combinato disposto degli art. 182 primo comma e 180 c.p.c., possa eccezionalmente, con provvedimento formale e motivato – dandone comunicazione al Promotore di Giustizia presso il Tribunale che deve mettere a disposizione quanto compiuto nel corso delle sue indagini (art. 9, secondo e terzo comma, R.D. 5 ottobre 1913, n. 1176) – avocare a sé *esclusivamente* gli atti concernenti l'esercizio dell'azione penale *unicamente* relativi alle indagini attuabili mediante istruzione formale, al termine dei quali dovrà richiedere agli organi competenti l'archiviazione del provvedimento o il rinvio a giudizio degli imputati.